



Normative vigenti sulle leggi per detenzione degli animali d'affezione

Chiunque detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

Il detentore è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole. Il detentore ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

Art. 544 bis (uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544 ter (maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la RECLUSIONE da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15000 €

Art. 2.7 LEGGE n° 281/91

E' vietato a chiunque maltrattare gatti che vivono in libertà.

Art. 2.9 LEGGE n° 281/91 gatti in libertà

I gatti in libertà possono essere soppressi (in modo eutanasico e solo da un medico veterinario) solo se gravemente malati o incurabili.

Abbandono art. 727 C.P.

Chiunque abbandona animali domestici è punito con l'arresto o con l'ammenda da 1000 a 10.000 €.

L.R N. 18 DEL 19/07/2004 identificazione dei cani

Tutti i cani devono essere identificati tramite applicazione di microcip e registrati all'ASL. Sono vietate : la cessione e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati .

I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio veterinario ASL entro 15 gg, la cessione definitiva, la morte o variazioni di sede di detenzione .

D.P.G.R. n° 4359 del 11/11/1993 regolamento di attuazione della L.R. 34 del 93 Detenzione dei cani:

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un Ricovero, ben coibentato e impermeabilizzato che fornisca protezione dalle temperature e Condizioni climatiche sfavorevoli.

Art. 1.2 di D.P.G.R n° 4359 del 11/11/1993

La detenzione dei cani alla Catena deve essere Evitata : qualora si renda necessaria, occorre che all'Animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la Catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 Metri di lunghezza.

Art. 1.3 del D.P.G.R. n° 4359 del 11/11/1993

Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per Capo Adulto, i Locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

Art. 1.4 del D.P.G.R. n° 4359 del 11/11/1993

Lo spazio occupato in modo permanente dagli Animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 1.5 del D.P.G.R. n° 4359 del 11/11/1993

Ogni Animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

Art. 1.6 del D.P.G.R. n° 4359 del 11/11/1993

Il nutrimento fornito almeno quotidianamente fatte salve particolari esigenze della specie Deve essere nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'Animale.